

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2020.243

Decisione del 21 ottobre 2020
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

**CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL
CANTONE TICINO,**

Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

Visti:

- il dispositivo della sentenza del 6 ottobre 2020, con il quale la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP), statuendo sull'appello del 2 dicembre 2019 interposto da B., rappresentato dal difensore d'ufficio avv. A., contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali, ha fissato a fr. 9'658.10 l'indennità del predetto difensore d'ufficio (v. act. 1.1, pag. 5 e seg.);
- il reclamo del 15 ottobre 2020, con il quale l'avv. A. ha contestato l'importo dell'indennità di cui sopra dinanzi a questa Corte (v. act. 1).

Considerato:

- che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. b CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale in materia di retribuzione del difensore d'ufficio;
- che l'oggetto del presente gravame, ossia l'indennità concessa al reclamante, concerne unicamente la sua attività di difensore d'ufficio nella procedura d'appello;
- che la decisione impugnata costituisce dunque una prima decisione ("originärer Entscheid") suscettibile di essere contestata davanti alla presente autorità (decisione del Tribunale penale federale BK.2011.24 del 18 gennaio 2012, consid. 1.2; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 42 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19 ad art. 135 CPP);
- che i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP);
- che il predetto termine di dieci giorni corre a partire dalla notificazione della sentenza *motivata* (v. DTF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4; sentenza del Tribunale federale 6B_460/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, *op. cit.*, n. 43 ad art. 135 CPP);
- che, in concreto, nella misura in cui il reclamante contesta il dispositivo di una sentenza *non ancora motivata*, il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

- che, conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 22 ottobre 2020

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. A.
- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.